

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E
L'ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE LICEALE TECNICA E PROFESSIONALE – LYCÉE GÉNÉRAL
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL**

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettore pro tempore prof.ssa Maria Grazia MONACI, nata a Bergamo il 3 luglio 1962, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 128 del 27 novembre 2019;

E

L'Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale - Lycée général Technique et Professionnel - codice fiscale 91070370076 - con sede legale a Verrès (AO) in via Frère Gilles 33, rappresentata dal Dirigente Scolastico dott. Luca BARBIERI, nato ad Aosta il 19 febbraio 1970;

qui di seguito chiamati anche Università e Istituzione Scolastica oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- in attuazione dei fini istituzionali, come individuati all'art. 2 dello Statuto di Ateneo, l'Università concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socioeconomico del territorio;
- nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- il tratto distintivo dei recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione, sia su scala nazionale che internazionale, è rappresentato dalla centralità dell'istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi di sviluppo del sistema socio-educativo;
- la crescita della società della conoscenza nelle sue dimensioni economiche, culturali e sociali è un ulteriore elemento perché le Università affianchino alle attività tradizionali di didattica specifiche attività di studio e ricerca avviate in collaborazione con i principali attori del contesto locale di riferimento;

- l'Istituzione Scolastica promuove una costante collaborazione con Enti, Università, non solo rispetto ai servizi erogati, ma anche nel perseguimento di obiettivi formativi, culturali a favore della popolazione scolastica e delle famiglie progettando percorsi e progetti e valorizzando le risorse professionali interne, al fine di ampliare l'offerta formativa;
- l'Istituzione Scolastica esercita l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando la progettazione formativa, la ricerca valutativa, la formazione e l'aggiornamento, l'innovazione metodologica e disciplinare, la ricerca didattica connessa con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la documentazione, gli scambi di informazioni, l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico ed i sistemi formativi;
- l'Istituzione Scolastica sviluppa e potenzia lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci con gli enti che svolgono attività di studio e ricerca nella regione;
- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e l'Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale - Lycée général Technique et Professionnel intendono quindi sviluppare una reciproca collaborazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche di interesse congiunto, anche di carattere divulgativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Art. 2 – Finalità

Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifici progetti didattici e scientifici, anche a carattere internazionale, su tematiche di interesse comune finalizzate a valorizzare e sviluppare l'interconnessione tra il mondo della scuola e il sistema universitario.

Art. 3 – Oggetto

Le Parti concordano di sviluppare attività didattiche, di ricerca e di terza missione su temi prioritariamente legati all'orientamento in ingresso e in uscita degli studenti.

In particolare, saranno realizzate le seguenti azioni, nell'ambito di programmi definiti di comune accordo:

- iniziative formative, seminari e convegni;
- studi condotti da gruppi di ricerca congiunti;
- test orientativi.

Art. 4 – Modalità attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno realizzate subordinatamente alle disponibilità delle risorse a ciò destinabili dalle Parti o a fronte di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati che ne assicurino la necessaria copertura finanziaria. Ogni iniziativa da porre in essere sarà approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e dovrà essere oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

Art. 5 – Responsabili scientifici

La responsabilità scientifica delle azioni previste dalla presente Convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un referente per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. In particolare, i Responsabili scientifici:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere;
- raccolgono le proposte relative a specifiche iniziative da sottoporre ai rispettivi organi competenti.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile scientifico individuato.

Art. 6 - Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha durata di tre anni scolastici a partire dall' a.s. 2019/2020. La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.

In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Istituzione scolastica è contattabile al seguente indirizzo PEC: alessandromedori@pec.ordineavvocatitorino.it.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

Articolo 8 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 9 – Registrazione e spese di bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Dott. Luca BARBIERI
(*firmato digitalmente*)

LA RETTRICE DELL'UNIVERSITÀ
Prof.ssa Maria Grazia MONACI
(*firmato digitalmente*)